Allo

Città Di Villa San Giovanni

Provincia di Reggio Calabria

N. 68 **/ Reg. Del.** **del 14/05/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Deliberazione n.4 del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale 14 del 12/5/2015 avente per oggetto "Atto di recepimento Delibera di Giunta Regionale n° 313/2013 come Regolamento dell'Ambito Territoriale 14 per i Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni comprensivo dell'Allegato "B" : Disciplinare per il sistema dei Servizi per la Prima Infanzia e Tariffario"

L'anno duemilaquidici, addì **quattordici** del mese di **maggio** con inizio alle ore 16,30 nell'Ufficio di Segreteria, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
Rocco La Valle	Sindaco – Presidente	SI	
Antonio Messina	Assessore – Vice Sindaco	SI	
Giovanni Siclari	Assessore	SI	
Marco Santoro	Assessore		SI
Lorenzo Micari	Assessore		SI
Giuseppe Donato	Assessore	SI	
Francesco Romanzi	Assessore	SI	
	TOTALE	5	2

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco Gangemi con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Il Presidente considerato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la Legge Regionale della Regione Calabria del 26 novembre 2003 n.23, "Legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria -Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";
Vista la L. R Calabria n° 23/2003 che all'art. 13, comma 2, sancisce che "*Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge*";
Visto l'art. 14, comma 27 D.L. n° 78/2010, convertito nella Legge n° 122/2010, come recentemente novellato dall'art.19, comma 1 della Legge 135/2012, che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla "*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione*";
Atteso che la Regione Calabria con delibera della Giunta Regionale n° 78 del 17/02/2004 ha disegnato gli Ambiti Territoriali, come richiamato dalla citata L. R 23/2003 all'art. 17, comma 1, sulla scorta del principio di coincidenza con i Distretti Sanitari, rafforzando ancora di più l'Ambito Territoriale come unica dimensione per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;
Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali, approvata e sottoscritta dai Comuni dell'Ambito Territoriale 14, in data 10/12/2013 (ex art.30 DLgs. n.267/2000), la cui finalità è la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali per assicurare l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio;
Dato atto che la Regione Calabria con la Legge Regionale n. 15 del 29.03.2013 e con il successivo Regolamento attuativo n. 9/20131 approvato con Delibera G.R. n. 313 del 11.09.2013, ha definito i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i Servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
Considerato che le predette disposizioni normative costituiscono, nel loro insieme, un valido ausilio tecnico di riferimento per i Comuni dell'Ambito nelle procedure di autorizzazione al funzionamento e per l'Accreditamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia da 0 a 3 anni
Atteso che l'Ambito Territoriale 14 intende dotarsi di una propria disposizione regolamentare che, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, disciplini le procedure di autorizzazione al funzionamento e per l'Accreditamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia da 0 a 3 anni

Visto il verbale della deliberazione n.4 del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale 14, del 12/05/2015 approvato all'unanimità dei presenti, avente ad oggetto "Atto di recepimento Delibera di Giunta Regionale n° 313/2013 come Regolamento dell'Ambito Territoriale 14 per i Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni comprensivo dell'Allegato "B" : Disciplinare per il sistema dei Servizi per la Prima Infanzia e Tariffario";

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ), San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale 531 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO: Atto di recepimento :Delibera di Giunta Regionale n° 313/2013 come Regolamento dell'Ambito Territoriale 14, contenente i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
Allegato "B" : Disciplinare per il sistema dei Servizi per la Prima Infanzia e Tariffario

L'anno Duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 10.30 nella sede del Coordinamento istituzionale sito in via Nazionale 531 del Comune di Villa San Giovanni, a seguito di avviso diramato dal Sindaco con nota n° 7220 del 07/05/2015 ai sensi di Legge, si aprono i lavori del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale 14.
Fatto l'appello risultano presenti i rappresentanti degli Enti facenti parte dell'Ambito Territoriale n°14 ,come appresso elencati:

n° ordine	Ente	Rappresentante
1	Comune di Bagnara Calabra	Delegato Responsabile U.O.C.
2	Comune di Calanna	Il Sindaco
3	Comune di Campo Calabro	Presidente del Consiglio Comunale
4	Comune di Fiumara	Il Sindaco e Vicesindaco
5	Comune di Laganadi	Il Sindaco
6	Comune di Reggio Calabria (VIII- IX Circ)	Assessore alle Politiche Sociali
7	Comune di San Procopio	Il Sindaco
8	Comune di San Roberto	Il Sindaco
9	Comune di Sant'Alessio	Il Sindaco
10	Comune di Sant'Eufemia	Assessore alle Politiche Sociali
11	Comune di Santo Stefano	Il Sindaco
12	Comune di Scilla	Delegata Assistente sociale
13	Comune di Sinopoli	Assessore Servizi Sociali
14	Comune di Villa San Giovanni	Il Sindaco

Prendono parte alla riunione, senza diritto di voto
- -Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- Il Segretario generale del Comune di Villa San Giovanni Dr Francesco Gangemi che provvede anche alla redazione processo verbale.
- Il Direttore del Distretto Sanitario 1 – ASP Reggio Calabria-
- Il Referente Provinciale del Terzo Settore Versante dello Stretto

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta, dichiara aperti i lavori alle ore 10.30

Oggetto: Atto di recepimento Delibera di Giunta Regionale n° 313/2013 come Regolamento dell'Ambito Territoriale 14 per i Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni comprensivo dell'Allegato "B" : Disciplinare per il sistema dei Servizi per la Prima Infanzia e Tariffario

---

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Vista la Legge Regionale della Regione Calabria del 26 novembre 2003 n.23, "Legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria -Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";
Vista la L. R Calabria n° 23/2003 che all'art. 13, comma 2, sancisce che "*Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge*";
Visto l'art. 14, comma 27 D.L. n° 78/2010, convertito nella Legge n° 122/2010, come recentemente novellato dall'art.19, comma 1 della Legge 135/2012, che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla "*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione*";
Che la Regione Calabria con delibera della Giunta Regionale n° 78 del 17/02/2004 ha disegnato gli Ambiti Territoriali, come richiamato dalla citata L. R 23/2003 all'art. 17, comma 1, sulla scorta del principio di coincidenza con i Distretti Sanitari, rafforzando ancora di più l'Ambito Territoriale come unica dimensione per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi;
Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali, approvata e sottoscritta dai Comuni dell'Ambito Territoriale 14, in data 10/12/2013 (ex art.30 DLgs.

n.267/2000), la cui finalità è la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali per assicurare l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio;

Premesso che la Regione Calabria con la Legge Regionale n. 15 del 29.03.2013 e con il successivo Regolamento attuativo n. 9/2013l approvato con Delibera G.R. n. 313 del 11.09.2013, ha definito i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i Servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
Considerato che le predette disposizioni normative costituiscono, nel loro insieme, un valido ausilio tecnico di riferimento per i Comuni dell'Ambito nelle procedure di autorizzazione al funzionamento e per l'Accreditamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia da 0 a 3 anni
Atteso che l'Ambito Territoriale 14 intende dotarsi di una propria disposizione regolamentare che, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, disciplini le procedure di autorizzazione al funzionamento e per l'Accreditamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia da 0 a 3 anni

CON VOTI FAVOREVOLI 14 CONTRARI 0 ASTENUTI 0

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono riportati ed approvati
Di prendere atto della deliberazione di G.R. n° 313/2013 compreso l'allegato "A" ;
Di adottare:

- l'allegato "A" come Regolamento dell'Ambito Territoriale 14, contenente i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i Servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia da 0 a 3 anni;
- l'allegato "B" : Disciplinare per il sistema dei Servizi per la Prima Infanzia e Tariffario

Di demandare al responsabile dell'Ufficio di Piano, di concerto con il segretario comunale dell'ente capofila, la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti che conseguono all'adozione del presente atto.
Di dare atto che il Regolamento in parola entrerà in vigore con la formale approvazione da parte della Giunta del Comune Capofila, quale ente strumentale dell'associazione dei comuni, costituita con la richiamata convenzione.
Che l'atto deliberativo venga trasmesso a ciascun Comune dell'Ambito per la conseguente pubblicazione.

n° ordine	Ente	Rappresentante
1	Comune di Bagnara Calabra	
2	Comune di Calanna	

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ), San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale 531 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347

3	Comune di Campo Calabro	PRESIDENTE CONSIGLIO
4	Comune di Fiumara	
5	Comune di Laganadi	
6	Comune di Reggio Calabria (VIII- IXCirc)	Assessore
7	Comune di San Procopio	
8	Comune di San Roberto	
9	Comune di Sant'Alessio	
10	Comune di Sant'Eufemia	
11	Comune di Santo Stefano	
12	Comune di Scilla	
13	Comune di Sinopoli	
14	Comune di Villa San Giovanni	

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ), San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale 541 - Tel. 0965/795195

Ambito Territoriale n°14

ALLEGATO A

REGOLAMENTO
PER IL SISTEMA DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA

Premessa

Il presente Regolamento per il sistema dei servizi per la prima infanzia, formulato in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 29 marzo 2013, n° 15 e relativo Regolamento, vuole rappresentare una vera e propria carta dei servizi per la prima infanzia a sostegno della genitorialità, allo scopo di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie. La finalità che si propone è quella di diffondere una cultura dell'infanzia centrata sui bambini e sulle bambine, quali soggetti di diritti inalienabili, attraverso il potenziamento di una rete estesa di servizi per l'infanzia, qualificata e differenziata, capace di supportare il ruolo educativo dei genitori.

Il presente Regolamento si ispira ai principi contenuti nel Piano di Azione e Coesione e si pone come obiettivo la realizzazione di azioni positive che promuovono i diritti dell'infanzia, l'esercizio dei diritti civili fondamentali, il sostegno alla genitorialità, nonché lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei bambini, la valorizzazione nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.

Per consentire una piena attuazione di un sistema educativo integrato di servizi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni, la Regione Calabria ha legiferato in merito alla disciplina dei servizi educativi con L. R. 29 marzo 2013 n°15, al fine di promuovere la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. In seguito all'emanazione della citata Legge Regionale, è stato approvato il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della Legge 29 marzo 2013, n.15, finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

Il sistema educativo integrato è costituito da nidi d'infanzia e servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare (art. 4 c.3 . Legge 29 marzo 2013, n.15).

TITOLO I – Il Sistema dei servizi nido/micro-nido ed integrativi per la prima infanzia

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento per il sistema dei servizi per la prima infanzia definisce, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, i criteri strutturali ed organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni servizi, distinguendo i nidi/micro nidi dai servizi integrativi per la prima infanzia.

2. Al fine di realizzare un sistema educativo rivolto minori da zero e tre anni, l'Ambito Territoriale 14 si propone di garantire con il sistema dei buoni / voucher l'accesso a servizi erogati da strutture private in possesso degli standard strutturali ed organizzativi, concorrendo a dare risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini.
L'erogazione di buoni/voucher in favore dei nuclei familiari di minori da 0 a 36 mesi per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, è strumento per realizzare la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari quali destinatari finali.
3. Il presente Regolamento stabilisce altresì le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle strutture educative per la prima infanzia.

Art. 2 – Finalità

Il Regolamento per il sistema dei servizi per la prima infanzia descrive con chiarezza le finalità che si propone di raggiungere, al fine di:

1. Favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale n°14 di servizi per la prima infanzia per promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro;

2. Sostenere l'erogazione dei servizi per la prima infanzia per conseguire la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari destinatari finali;

3. Agevolare l'accesso alle strutture per l'infanzia in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli Enti Locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema imprenditoriale di ambito nell'ottica di sviluppo di una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi per renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni che consentano la conciliazione dei tempi di vita – lavoro delle famiglie residenti nell'Ambito Territoriale 14;

4. Sostenere il lavoro di cura delle famiglie al fine di migliorare l'accesso all'occupazione, con particolare riguardo alla partecipazione sostenibile e all'avanzamento delle donne nel mercato di lavoro;

5. Costruire un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini nel rispetto della personalità e dei ritmi di ciascuno;

6. Favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard manageriali, tecnici e relazionali, al fine di garantire ai minori di età da 0 a 36 mesi e alle loro famiglie un'offerta socio educativa vicina ai loro bisogni.

Art. 3 – Tipologia dei servizi educativi per la prima infanzia.

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono costituiti dal complesso di prestazioni educative rivolte ai minori da 0 a 3 anni. Essi si distinguono in:

   - Nidi d'infanzia;
   - Micro nidi;
   - Servizi integrativi (spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie)

Il nido d'infanzia è un servizio rivolto alla prima infanzia (da o a 3 anni) allo scopo di promuovere lo sviluppo psicofisico cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età.

Il micro – nido è un servizio socio - educativo per la prima infanzia che si differenzia dal nido per la minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali, svolge anche un servizio di mensa e riposo e può ospitare da un minimo di 8 a un massimo di 24 bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Lo spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico rivolto ai bambini in età compresa tra i 18 mesi e i tre anni. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e non sono previsti spazi per il riposo.

Il centro per bambini e famiglie è un servizio a carattere educativo e ludico, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme a un genitore o ad altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori. Il servizio è rivolto a bambini di età compresa generalmente dai 3 mesi ai 3 anni.

2. Ogni servizio educativo per la prima infanzia deve possedere dei requisiti strutturali ed organizzativi, nel rispetto delle normative vigenti.
Con il presente regolamento vengono definite le norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento e le norme specifiche per ogni tipologia di servizio.

Art.4 - Norme comune per l'autorizzazione al funzionamento.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di:

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed Edilizia ;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione delle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aereazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

4.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- Verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- Sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- Sicurezza elettrica;
- Risparmio energetico e ritenzione del calore;
- Corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire: sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

4.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale

a) Il funzionamento dei servizi educati per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente. Tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nelle diversità di funzioni;

- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;

- il personale collaboratore, addetto ai servizi generali ,è responsabile della pulizia, del riordino degli ambiente e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio ,alla routine, alla manutenzione e ed organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;

- il personale di cucina ,ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;

- il /la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi, svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica.

b) per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 Maggio 2004;

- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 Agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n° 170 del 19 Ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall' istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

d) per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell' Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

4.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa e sostituzione del personale

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali sottoscritte dalle organizzazioni nazionali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) Il coordinatore pedagogico, l' educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

4.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione

a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizi di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori ameno 25 ore.

4.5 Tabella dietetica

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi viene concordata e approvata dall'ASP competente. E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai 12 mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali che rispettino i cicli stagionali.

4.6 Partecipazione delle famiglie

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- La cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- La condivisione del progetto educativo;
- Colloqui individuali da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- Riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- Incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- Attività laboratori ali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- Spazi a disposizione dei genitori per incontri auto- organizzati;
- Incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

Art. 5 - Norme comuni per l'accreditamento.

L'accreditamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L' accreditamento prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accreditamento, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro-nidi

5.1 Carta dei servizi

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell' offerta, ogni servizio accreditato deve possedere una carta dei servizi che dee rimanere a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

a) L'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;

b) Il progetto pedagogico educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri d'equipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di autovalutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

5.2 Accoglienza di tutti i bambini

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza ,la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contratto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più.

5.3 Adesione ad iniziative formative

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora nei servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

B) Servizi Integrativi

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio .

Inoltre per ottenere l'accreditamento :

- i centri per bambini e famiglie ,gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi, accogliere tutti i bambini, godere della supervisione pedagogica e garantire le ore di formazione previste ;

- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli d'accesso del contratto collettivo scelto ,saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico e di funzionari comunali a ciò deputati.

Art.6- Norme specifiche per ogni tipologia di servizio

6.1 Nido d'infanzia

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione sono tenuti al rispetto delle norme comunali e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

6.1.1 Requisiti strutturali

6.1.1 A spazi esterni e collocazione della struttura

I nidi d'infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

Le aree con destinazione a parcheggi e viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi. La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibili, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastica (es. polo d'infanzia, sezione primavera), l'ingresso può essere unico.

6.1.1 B Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

6.1.1 C Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

a) Un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) Unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
c) Spazi comuni;
d) Servizi igienici per bambini;
e) Servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
f) Cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
g) Area esterna.

- *Superficie interna*

La superficie interna del nido d'infanzia ,anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti. Gli spazi destinati alle attività dei bambini(sezioni, spazi per il riposo e il pasto, spazi comuni, servizi igienici)nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accogli bili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12mesi di età.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- Attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica , arredi idonei, materiali didattici e di gioco;

- Soggiorno e pranzo;

- Riposo, ovvero uno spazio ad uso non esclusivo, che deve garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;

- Servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:

-Un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);

-Un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;

-Una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;

-Un fasciatoio; possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;

-Casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Servizi generali

I servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- Un ufficio per il personale, per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- Uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- Idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- Cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- Uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- Un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- Lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- Uno spazio guardaroba;
- Locali di deposito o ripostiglio.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera dei bambini.

6.1.2 Requisiti organizzativi

6.1.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore.
Il nido è considerato a tempo parziale, quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

6.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore.

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi, di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina.
Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

6.2 Micro nido d'infanzia

I micro nidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti. Le sezioni di nido per bambini di età 24-36 mesi aggregate a scuola dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune e la seguente al fin di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento.

6.2.1 Requisiti strutturali

6.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

L' area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi deve rispettare i requisiti strutturali previsti dal Regolamento regionale e comunque la struttura deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

6.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macro strutture a disposizione dei bambini. Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

6.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna. Gli spazi necessari sono i seguenti:
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
c) spazi comuni;
d) servizi igienici per bambini;
e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno;
g) area esterna.

- *Superficie interna*

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti. Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere
inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.
I servizi generali, gli spazi e i servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero di bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati per svolgere le seguenti funzioni:

- Attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da un'offerta specifica, arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- Soggiorno e pranzo;
- Riposo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- Servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:
- Un WC adatto all'età dei bambini (1 per ogni 6/7 bambini o frazione);
- Un canale-lavabo con un rubinetto ogni 4 bambini o frazione;
- Una piccola vasca ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
- Un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
- Casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

- *Servizi generali*

I servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- Un ufficio per il personale, per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
-Locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- Cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- Uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
-Per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- Lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- Uno spazio guardaroba;
- Locali di deposito per materiali di pulizia o ripostiglio.

Ricettività

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera dei bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico.

6.2 Requisiti organizzativi

6.2.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare 10 mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Il micro nido è considerato a tempo parziale, quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

6.2.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia
deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi nei vari territori e a livello nazionale.. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:
- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi, di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini, escluso il personale di cucina.

6.3 Servizi integrativi

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R 15/2013 Art.7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale che elenca:

- I servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore;
- I centri per bambini e famiglie;
- Gli spazi gioco per bambini.

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati a segnalazione certificata di inizio attività come previsto nel Regolamento regionale L.R 15/2013.

6.3.1 Educatore/ Educatrice familiare

L'educatrice familiare è un servizio, da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L' ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti.
Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio, deve avere svolto presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di
formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia. Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.
Le famiglie autonome organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa che svolgerà il servizio presso il domicili odi uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.
Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice, cooperativa, associazione e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

6.3.2 Educatore/Educatrice domiciliare

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio, deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e almeno 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio potrà ospitare massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità. Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.
Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno30 mq in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all'anno dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multi porzione dall'esterno.
In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee. È richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice), per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. La tabella dietetica è approvata dall'ASP.
Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale da bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante a loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire la autonomie dei piccoli (dotato di: WC per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

6.3.3 Centri per bambini e famiglie

6.3.3a Requisiti strutturali

- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;

b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

d) servizi igienici destinati per gli adulti per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- Superficie interna

La superficie interna del Centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.
La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all' incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- Ricettività
Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- Servizi generali

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione dell'eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l' accesso ai bambini.

6.3.3b Requisiti organizzativi

-Calendario e orario

L'orario di apertura del Centro per bambini e famiglie è al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il Centro per bambini e famiglie dovrà avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

-Gruppo degli operatori e organizzazione interna

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affido agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori

-Rapporto numerico tra educatori e bambini

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

6.3.4 Spazi gioco per bambini

6.3.4a Requisiti strutturali

- Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

- Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative. Gli spazi necessari sono i seguenti:

a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
c) spazi comuni;
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
f) spazio per la preparazione della merenda.
g) area esterna

-Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.
La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino, per quanto riguarda gli spazidestinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- *Spazi esterni e collocazione della struttura*

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

6.3.4b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie. L' orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- *Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliari costituisce il gruppo degli operatori dello spazio giochi per bambini.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli Spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

Art. 7- Autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

Tutti i servizi educativi che accolgono i bambini in età zero- tre anni, indipendentemente dalla loro denominazione, devono essere autorizzati al funzionamento ed accreditati.
Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ed il successivo accreditamento ad un servizio educativo per la prima infanzia se risponde pienamente ai requisiti strutturali ed organizzativi indicati in precedenza e secondo la tipologia di servizio per la quale si richiede l'autorizzazione e l'accreditamento.
L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno 3 mesi prima della scadenza, se permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti nel presente regolamento.

TITOLO II – IL SISTEMA DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'AMBITO TERRITORIALE N°14- EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE.

Art. 8 Tipologia degli interventi.

1. Il Sistema dell'offerta degli interventi per la prima infanzia presente nell'Ambito Territoriale si compone dei servizi privati accreditati attraverso la concessione di buoni/ voucher alle famiglie per accedere al servizi educativi per la prima infanzia.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per l'infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta. .

3. Il presente regolamento disciplina il sistema di funzionamento dei servizi di nido/ micro-nido e dei servizi integrativi a titolarità pubblica o privata che saranno erogati tramite buoni/voucher.

4. Il presente Regolamento definisce i requisiti necessari per l'accreditamento dei servizi socio educativi (struttura e organizzazione) ai sensi della Legge Regionale 29 marzo 2013 n°15 e del relativo Regolamento di attuazione che disciplina i criteri e le modalità strutturali ed organizzative.

Art. 9- Gruppo di valutazione.

1. L'attività di vigilanza per l'accreditamento ed il funzionamento delle strutture educative per la prima infanzia viene realizzata da un Gruppo Tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e funzionamento, la cui composizione è disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento regionale della Regione Calabria (Legge Regionale 15/2013- art. 12 c.2).

2. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n°15/2013 è stato istituito un Gruppo tecnico con il compito di esaminare le istanze di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento prodotte dalle strutture educative per la prima infanzia dell'Ambito Territoriale n°14. Il compito del costituito Gruppo tecnico è quello di verificare i requisiti dei soggetti richiedenti;

3. Il Gruppo tecnico è coordinato e presieduto dal Dirigente dei Servizi per la prima infanzia o da un suo delegato, da due ispettori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'Asp, da due coordinatrici pedagogiche, dal tecnico dell'Ufficio tecnico comunale del Comune capofila.

4. Il Gruppo tecnico si riunisce più volte in un anno per l'esame delle istanze di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento e per le funzioni di vigilanza e controllo dei soggetti accreditati che insistono in ciascun Comune dell'Ambito. Il gruppo tecnico ha il compito di redigere con apposito verbale l'elenco dei soggetti da autorizzare al funzionamento ed da accreditare. Tale elenco costituisce il catalogo dell'offerta delle strutture educative dell'infanzia. Il Responsabile del Comune capofila con propria determina approva l'elenco dei soggetti accreditati.

5. Il Gruppo tecnico svolge, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo, rispetto: - al mantenimento dei requisiti dei soggetti accreditati; - alla sopravvenute condizioni e situazioni che costituiscono causa di esclusione; - agli standard dei servizi e ai relativi obblighi specificati nel presente Regolamento.

6. Il Gruppo tecnico di valutazione procederà progressivamente a verificare i requisiti dei soggetti che chiedono l'autorizzazione al funzionamento e l' accreditamento, nonché il mantenimento degli stessi requisiti per i soggetti già accreditati.

Art. 10 - Soggetti richiedenti l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento

1. Possono richiedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento i soggetti che gestiscono servizi per la prima infanzia nel territorio dell'Ambito Territoriale n°14.

2. Ogni soggetto che richiede l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento con l'Ambito Territoriale n°14 deve possedere determinati requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che si traducono nella completa affidabilità a poter contrattare impegni con la Pubblica Amministrazione e nell' adeguata capacità organizzativa, progettuale ed esperienziale, elementi questi che risultano esser essenziali per garantire un'offerta qualificata del servizio a tutela dei minori e delle loro famiglie e nel loro esclusivo interesse.

3. Gli enti richiedenti l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dovranno attestare il possesso dei loro requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da parte del rappresentante legale o da chi formalmente delegato.

Art. 11 – Requisiti minimi

1. Gli Enti che vogliono essere autorizzati al funzionamento ed accreditati con l'Ambito Territoriale n°14 per l'erogazione dei servizi integrativi per la prima infanzia devono possedere determinati requisiti strutturali ed organizzativi.

Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- scopo sociale, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio per la quale il soggetto intende essere autorizzato;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- mancata sussistenza di procedimenti o provvedimenti, ai sensi del DPR n° 252/1998 e D.L.gs 490/1994 e ss.mm.ii., relativi eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa;
- mancata sussistenza di ciascuna delle condizioni che sono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previsti dall'art.38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- disporre di spazi aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, nonché rispondenti alle caratteristiche disposte dalla normativa di livello comunitario e nazionale, per la tipologia di servizio che si intende attivare o gestire in relazione al numero dei bambini accolti;
- aver elaborato idoneo progetto pedagogico-educativo;
- disporre del personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale;
- applicare al personale il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti come indicato nelle norme regionali in vigore;
- aver elaborato idoneo piano di formazione per il personale e di programmazione delle attività;
- adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'ASP;
- avere adeguata copertura assicurativa del personale e degli utenti.

Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- aver ottenuto idonea autorizzazione al funzionamento;
- aver predisposto la Carta dei Servizi;
- accogliere tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione, prevedendo in presenza di bambini con patologie certificate, a secondo della gravità e della patologia, un unità di personale in più;
- garantire la presenza di un coordinatore pedagogico, che effettui attività di supervisione a favore del personale;
- aver elaborato idoneo piano di formazione per il personale.

Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente eventuale convenzionamento con i Comuni dell'Ambito Territoriale n°14.

Art. 12- Decadenza

1. I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento decade quando viene accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali e per: a) gravi violazioni degli adempimenti previsti; b) interruzione dell'attività superiore a giorni 15, qualora non giustificata; c) esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di

vigilanza e di controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi del Comune capofila; d) impiego di personale professionalmente non adeguato.

Art. 13- Requisiti di mantenimento

1. Gli enti accreditati dovranno inoltre dimostrare:

a) di mantenere i requisiti;

b) di aver attuato percorsi di formazione/aggiornamento del personale di almeno 15 ore nell'anno;

c) di non aver rifiutato o eluso a vari motivi le verifiche annuali da parte del Gruppo tecnico dell'Ambito Territoriale n°14 .

TITOLO III - LA DOMANDA-

Criteri di ammissione delle famiglie ai servizi nido/micro-nido ed integrativi

Art. 14 – Soggetti ammessi ai buoni/voucher per la prima infanzia

1. Possono beneficiare dei buoni/voucher per i servizi della prima infanzia, a gestione accreditata privata, i bambini/e da 0 a 36 mesi, la cui famiglia sia residente in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n°14.

2. L'ammissione è concessa a seguito di utile collocazione nelle apposite graduatorie formulate per ciascun servizio e fino all'esaurimento delle risorse disponibili destinate a ciascun intervento.

3. Nei servizi socio- educativi sopra citati trovano accesso a pieno diritto i bambini che versano in situazione di handicap: nessuna condizione di minorazione psicomotoria costituisce motivo di esclusione dei servizi. In tal caso sarà prevista una figura di sostegno in supporto alle operatrici. In assenza di questa figura è prevista la riduzione del numero dei bambini assegnati alla educatrice di sezione, con un più favorevole rapporto numerico educatrice/bambino, individuato con piano personalizzato in collaborazione con l'ASP Unità di neuro psichiatria e commisurato alla gravità dell'handicap.

4. Dalle provvidenze sono escluse le frequenze non regolari al servizio e l'erogazione del voucher a favore delle famiglie che già percepiscono altre forme di sostegno dell'onere economico della retta di frequenza.

Art.15- Buoni / voucher

1. Il buono/voucher avrà la finalità di ridurre o coprire per intero il costo della retta mensile sostenuta dalle famiglie con bambini iscritti in strutture private.

2. Sul sito del Comune Capofila e nei siti dei Comuni dell'Ambito Territoriale n°14 sarà pubblicato l'elenco delle strutture private autorizzate al funzionamento ed accreditate iscritte al catalogo delle strutture educative per la prima infanzia dell'Ambito Territoriale n° 14.

3. Il buono/voucher finanzierà il costo del posto utente per intero o in forma ridotta e verrà erogato direttamente per il tramite del Comune Capofila dell'Ambito alla struttura per un massimo di undici mesi a seguito di rendicontazione sul volume delle prestazioni erogate (n. bambini iscritti, n. giornata/bambino per mese,ecc), sul servizio prestato da parte dell'ente privato.

4. Dalle provvidenze sono escluse le frequenze part- time al servizio.

5. Il buono/ voucher potrà essere a totale o parziale copertura della retta mensile applicata dalla struttura e il suo ammontare sarà differenziato in base al valore dell'ISEE posseduto dalla famiglia beneficiaria.

6. Alla definizione della domanda di servizi si perverrà attraverso Avviso pubblico informativo dei requisiti che le famiglie devono possedere per accedere ai benefici pubblici e specificatamente a quelli previsti nel PAC per l'infanzia.

Art. 16- Criteri per la formulazione della graduatoria

1. Al fine di potenziare la fruizione dei servizi nido/micro-nido e integrativi da parte delle famiglie si individuano i criteri di erogazione agevolata di buoni/ voucher in considerazione del finanziamento dell'intervento nell'ambito del Programma Nazionale di Azione e Coesione e in considerazione di determinate condizioni familiari.

2. La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- Nuclei familiari in stato di grave bisogno socio economico segnalato e comprovato dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza o da altri servizi territoriali dell'ASP **Punti 5**

- Nuclei familiari che presentano condizioni di povertà con reddito zero o sottosoglia rispetto al minimo vitale, non seguiti dai servizi sociali **Punti 5**

- Nucleo mono-genitoriale per decesso, detenzione, emigrazione o altro con reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 5**

- Bambino/a con disabilità certificata la cui famiglia abbia un reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 4**

- Nuclei familiari di gemelli con reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 4**

- Bambino/a in affido/o preaffido- adottivo **Punti 4**

- Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 3**

- Presenza di un fratello/sorella al nido la cui famiglia ha un reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigenti **Punti 3**

3. I requisiti elencati dovranno essere posseduti all'atto di presentazione della domanda per l'ottenimento del voucher.

4. A parità di punteggio verrà data la precedenza agli utenti che hanno iscritto nel precedente anno scolastico il proprio bambino nella stessa struttura privata per garantire la continuità del percorso educativo;

Art. 17- Tariffe costo standard per l'accesso alle strutture educative per l'infanzia.

1. Il presente Regolamento definisce il tariffario relativo al costo standard di accesso alle strutture educative per l'infanzia, accogliendo la disposizione emanata dalla Regione Puglia, che con apposita delibera di Giunta Regionale definisce le tariffe di riferimento regionale per i servizi educativi per la prima infanzia.

2. La definizione delle tariffe è allegata al presente regolamento, costituendone parte integrante.

3. Nella previsione del sistema tariffario è prevista una differenziazione, concedendo una agevolazione tariffaria in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari. I criteri per la definizione della quota di compartecipazione sono previsti nell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 18 - Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione

1. L'Ambito Territoriale n°14 determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la compartecipazione in base alla capacità contributiva della famiglia. La verifica di quest'ultima viene effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La quota di compartecipazione per ciascun servizio in accreditamento verrà calcolata in percentuale in base al costo mensile del servizio e al reddito ISEE della famiglia suddiviso per fasce come di seguito riportato:

FASCE DI REDDITO ISEE AL COSTO DEL LA RETTA	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
da € 0 a 7.500,00	0
da € 7.501,00 a 10.000,00	10%
da € 10.001,00 a 13.000,00	20%
da € 13.001,00 a 16.000,00	30%
da € 16.001,00 a 19.000,00	40%
da € 19.001,00 a 22.000,00	50%
da € 22.001,00 a 25.000,00	60%
da € 25.001,00 a 30.000,00	70%
da € 30.001,00 a 35.000,00	80%
da € 35.001,00 a 40.000,00	90%

Art. 18 – Erogazione del buono/voucher

1. Il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n°14, quale centro di spesa, provvede all'erogazione del voucher all'ente accreditato, secondo i tempi e i modi previsti e comunque fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

2. Nel limite delle risorse disponibili, si provvederà all'attivazione di un numero di buoni/voucher che consenta la frequenza per un intero anno di attività (11 mensilità).

3. La quota a carico della famiglia dovrà essere comunque versata direttamente all'ente gestore del servizio accreditato/autorizzato.

Art. 19 – Cause di decadenza

1. La cessazione del voucher decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza: a)assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta giorni; b)trasferimento della residenza in altro Comune; c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; e) dimissione dal servizio per volontà della famiglia.

TITOLO IV- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20- Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 21 - Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Coordinamento Istituzionale.

Art. 22 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ), San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio, Sant'Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale 541 - Tel. 0965/795195

Ambito Territoriale n°14

ALLEGATO B

DISCIPLINARE
PER IL SISTEMA DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA
E TARIFFARIO

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento per il sistema dei servizi per la prima infanzia.

TIPOLOGIA A): NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO

TIPOLOGIA B): MICRO-NIDO

TIPOLOGIA C) : SERVIZI INTEGRATIVI:

SPAZIO GIOCO PER BAMBINI

CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Finalità

Favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale 14 di servizi per la prima infanzia al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro;

Sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione dei servizi per la prima infanzia per conseguire la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari destinatari finali;

Agevolare l'accesso alle strutture per l'infanzia in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all'interno del sistema imprenditoriale dell'ambito nell'ottica di sviluppo di una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi per renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni di conciliazione di vita – lavoro delle famiglie residenti nell'Ambito Territoriale n°14;

Sostenere il lavoro di cura delle famiglie al fine di migliorare l'accesso all'occupazione, con particolare riguardo alla partecipazione sostenibile e all'avanzamento delle donne nel mercato di lavoro;

Costruire un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini nel rispetto della personalità e dei ritmi di ciascuno;

Favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard manageriali, tecnici e relazionali, al fine di garantire ai minori di età da 0 a 36 mesi e alle loro famiglie un'offerta socio educativa prossima ai loro bisogni.

Tipologia delle prestazioni

I servizi per la prima infanzia sono costituiti dal complesso di prestazioni educative e sociali prestate prevalentemente in una struttura in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti.

TIPOLOGIA A): NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	**NIDO D'INFANZIA O ASILO NIDO**
Definizione	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini di età compresa tra 0 mesi e 3 anni.
Organizzazione interna	Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che

	eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 0 ai 10-12 mesi).
Ricettività	La ricettività minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico.
Calendario e orario	L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura del nido d'infanzia deve essere superiore a 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore.
Rapporto numerico tra educatori e bambini	Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura del servizio. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere per la sezione dei bambini da 3 a 12 mesi da 1 a 6, per la sezione che accoglie bambini da 12 a 23 mesi di 1 a 7 e 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.
Figure professionali richieste	L'insieme degli educatori, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia. I parametri sopra evidenziati consentono di definire l'organico del personale da assegnare al nido. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti. Nei gruppi-sezione in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta dell'ente gestore, sentito il gruppo di lavoro può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.
Tariffa minima/massima	Da 0 a 12 mesi € 845,30 Da 13 a 24 mesi €643, 25 Da 25 a 36 mesi € 575,90

TIPOLOGIA B): MICRO-NIDO

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	MICRO-NIDO
Definizione	Il micro-nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. Può ospitare da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini, dai tre mesi ai tre anni.
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.
Organizzazione interna	Gli spazi interni del micro-nido devono essere organizzati, arredati e attrezzati con spazi destinati all'attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali ed alle attività degli adulti. Gli spazi destinati alle attività dei bambini nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino. La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età ed al numero dei bambini iscritti e può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo. Gli spazi del micro-nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.
Ricettività	La ricettività minima e massima del micro-nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente a 6 e 20 posti bambino con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico.
Calendario e orario	L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura del nido d'infanzia deve essere superiore a 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore.
Rapporto numerico tra educatori e bambini	Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura del servizio. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere per la sezione dei bambini da 3 a 12 mesi da 1 a 6, per la sezione che accoglie bambini da 12 a 23 mesi di 1 a 7 e 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno. Per

	facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.
Figure professionali richieste	L'insieme degli educatori, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti. Nei gruppi-sezione in cui sono inseriti bambini disabili (con certificazione), in relazione al numero e alla gravità della situazione, su proposta dell'ente gestore, sentito il gruppo di lavoro può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione
Tariffa minima/massima	Da 0 a 12 mesi € 845,30 Da 13 a 24 mesi €643, 25 Da 25 a 36 mesi € 575,90

TIPOLOGIA C): SERVIZI INTEGRATIVI

SPAZIO GIOCO PER BAMBINI

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	SPAZIO GIOCO PER BAMBINI
Definizione	Lo Spazio gioco per bambini è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa tra i 18 mesi e 3 anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità, al massimo per cinque ore giornaliere per singolo bambino. Lo spazio gioco è privo di servizio di mensa e non sono richiesti spazi per il riposo.
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini di età compresa tra 18 mesi e 3 anni.
Organizzazione interna	Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.
Ricettività	La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.
Calendario e orario	L'anno educativo non può avere durata inferiore a 11 mesi, con attività per almeno tre giorni alla settimana. L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere
Rapporto numerico tra educatori e bambini	Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli Spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età...), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque

	bambini. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.
Figure professionali richieste	L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.
Tariffa minima/massima	€ 150,00

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Definizione	Il Centro per bambini e famiglie è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto generalmente a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini insieme ad un genitore o ad altro adulto accompagnatore, poiché non vi è affidamento. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità
Finalità	Educativa e sociale
Utenza	Bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.
Organizzazione interna	I Centri per bambini e famiglie organizzano attività in ambienti ricchi e stimolanti per i bambini e costituiscono una opportunità di confronto tra genitori e tra questi e gli educatori
Ricettività	La struttura degli spazi a disposizione dei bambini ha una ricettività massima calcolabile in rapporto agli spazi disponibili e comunque non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.
Calendario e orario	L'orario di apertura del Centro per bambini e famiglie e, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il Centro per bambini e famiglie dovrà avere un'apertura almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.
Rapporto numerico tra educatori e bambini	La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni 10 bambini.
Figure professionali richieste	Le figure professionali richieste per svolgere il ruolo dei professionisti nei servizi per la prima infanzia è correlato al progetto che l'Ente intende realizzare in linea con la finalità di spazio educativo e sociale condiviso tra minori e famiglia
Tariffa minima/massima	€ 150,00

Soggetti ammessi ai buoni/ voucher per la prima infanzia

1. Possono beneficiare dei buoni/voucher per i servizi della prima infanzia, a gestione accreditata privata, i bambini/e da 0 a 36 mesi, la cui famiglia sia residente in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale n°14.

2. L'ammissione è concessa a seguito di utile collocazione nelle apposite graduatorie formulate per ciascun servizio e fino all'esaurimento delle risorse disponibili destinate a ciascun intervento.

3. Nei servizi socio- educativi sopra citati trovano accesso a pieno diritto i bambini che versano in situazione di handicap: nessuna condizione di minorazione psicomotoria costituisce motivo di esclusione dei servizi. In tal caso sarà prevista una figura di sostegno in supporto alle operatrici. In assenza di questa figura è prevista la riduzione del numero dei bambini assegnati alla educatrice di sezione, con un più favorevole rapporto numerico educatrice/bambino, individuato con piano personalizzato in collaborazione con l'ASP Unità di neuro psichiatria e commisurato alla gravità dell'handicap.

4. Dalle provvidenze sono escluse le frequenze non regolari al servizio e l'erogazione del voucher a favore delle famiglie che già percepiscono altre forme di sostegno dell'onere economico della retta di frequenza.

Buoni/ voucher

1. Il buono/voucher avrà la finalità di ridurre o coprire per intero il costo della retta mensile sostenuta dalle famiglie con bambini iscritti in strutture private.

2. Sul sito del Comune Capofila e nei siti dei Comuni dell'Ambito Territoriale n°14 sarà pubblicato l'elenco delle strutture private autorizzate al funzionamento ed accreditate iscritte al catalogo delle strutture educative per la prima infanzia dell'Ambito Territoriale n° 14.

3. Il buono/voucher finanzierà il costo del posto utente per intero o in forma ridotta e verrà erogato direttamente per il tramite del Comune Capofila dell'Ambito alla struttura per un massimo di undici mesi a seguito di rendicontazione sul volume delle prestazioni erogate (n. bambini iscritti, n. giornata/bambino per mese,ecc), sul servizio prestato da parte dell'ente privato.

4. Dalle provvidenze sono escluse le frequenze part- time al servizio.

5. Il buono/ voucher potrà essere a totale o parziale copertura della retta mensile applicata dalla struttura e il suo ammontare sarà differenziato in base al valore dell'ISEE posseduto dalla famiglia beneficiaria.

6. Alla definizione della domanda di servizi si perverrà attraverso Avviso pubblico informativo dei requisiti che le famiglie devono possedere per accedere ai benefici pubblici e specificatamente a quelli previsti nel PAC per l'infanzia.

Criteri per la formazione della graduatoria

1. Al fine di potenziare la fruizione dei servizi nido/micro-nido e integrativi da parte delle famiglie si individuano i criteri di erogazione agevolata di buoni/ voucher in considerazione del finanziamento dell'intervento nell'ambito del Programma Nazionale di Azione e Coesione e in considerazione di determinate condizioni familiari.

2. La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

- Nuclei familiari in stato di grave bisogno socio economico segnalato e comprovato dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza o da altri servizi territoriali dell'ASP **Punti 5**

- Nuclei familiari che presentano condizioni di povertà con reddito zero o sottosoglia rispetto al minimo vitale, non seguiti dai servizi **Punti 5**

- Nucleo mono-genitoriale per decesso, detenzione, emigrazione o altro con reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 5**

- Bambino/a con disabilità certificata la cui famiglia abbia un reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 4**

- Nuclei familiari di gemelli con reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 4**

- Bambino/a in affido/o preaffido- adottivo **Punti 4**

- Genitori entrambi lavoratori a tempo pieno con reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigente **Punti 3**

- Presenza di un fratello/sorella al nido la cui famiglia ha un reddito ISEE inferiore alla quota di esenzione prevista dalla normativa vigenti **Punti 3**

3. I requisiti elencati dovranno essere posseduti all'atto di presentazione della domanda per l'ottenimento del voucher.

4. A parità di punteggio verrà data la precedenza agli utenti che hanno iscritto nel precedente anno scolastico il proprio bambino nella stessa struttura privata per garantire la continuità del percorso educativo;

Criteri per il calcolo della quota di compartecipazione

1. L'Ambito Territoriale n°14 determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la compartecipazione in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La quota di compartecipazione per ciascun servizio in accreditamento verrà calcolata in percentuale in base al costo mensile del servizio e al reddito ISEE della famiglia suddiviso per fasce come di seguito riportato:

FASCE DI REDDITO ISEE AL COSTO DEL LA RETTA	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
da € 0 a 7.500,00	0
da € 7.501,00 a 10.000,00	10%
da € 10.001,00 a 13.000,00	20%
da € 13.001,00 a 16.000,00	30%
da € 16.001,00 a 19.000,00	40%
da € 19.001,00 a 22.000,00	50%
da € 22.001,00 a 25.000,00	60%
da € 25.001,00 a 30.000,00	70%
da € 30.001,00 a 35.000,00	80%
da € 35.001,00 a 40.000,00	90%

Cause di decadenza

1. La cessazione del voucher decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza: a)assenza ingiustificata dal servizio per la prima infanzia per un periodo superiore a trenta giorni; b)trasferimento della residenza in altro Comune; c) sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; e) dimissione dal servizio per volontà della famiglia.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione demandando al Responsabile dell'Ufficio di Piano, di concerto con il Segretario comunale dell'ente capofila, la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti che conseguono all'adozione del presente atto.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e approvate:

Di approvare la deliberazione n. 4 del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale 14, del 12/05/2015 avente ad oggetto "Atto di recepimento Delibera di Giunta Regionale n° 313/2013 come Regolamento dell'Ambito Territoriale 14 per i Servizi educativi per la prima infanzia 0/3 anni comprensivo dell'Allegato "B" : Disciplinare per il sistema dei Servizi per la Prima Infanzia e Tariffario";
Di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Piano, di concerto con il Segretario comunale dell'ente capofila, la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti che conseguono all'adozione del presente atto.
Che la Deliberazione in oggetto venga trasmessa a ciascun Comune dell'Ambito per la conseguente pubblicazione.
Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente esecutivo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco – Presidente
Rocco LA VALLE

Il Segretario Generale
Dr. Francesco GANGEMI

Pareri Preventivi espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
Si esprime parere favorevole interno in ordine alla regolarità tecnica Lì ..... *Il Responsabile*	Si esprime parere favorevole interno in ordine alla regolarità contabile Lì ..... *Il Responsabile*
Visto il parere interno, si esprime parere favorevole avente rilevanza esterna in ordine alla regolarità tecnica Lì ..... *Il Responsabile del Servizio*	Visto il parere interno, si esprime parere favorevole avente rilevanza esterna in ordine alla regolarità contabile Lì ..... *Il Responsabile di Ragioneria*

Copia Conforme all'originale
15 MAG 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
IL RESPONSABILE
INCARICATO
Nocito Grazia Antonia

N. Reg.....lì.....
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale
IL RESPONSABILE

N. 1745 / prot. del 15 MAG. 2015

Certificato di Pubblicazione e di Esecutività

☐ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

☐ La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo per 10 giorni consecutivi (art. 134 comma 3 D.Lgs n. 267/2000)

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì 15 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Francesco GANGEMI